

**COMUNE  
DI GABICCE MARE**

**REGOLAMENTO  
PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI**

## ***CAPO I - "FINALITA' - DEFINIZIONI - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE - DEGLI INSEDIAMENTI E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO IN FOGNATURA".***

- ARTICOLO 1 - Finalità.
- ARTICOLO 2 - Definizioni.
- ARTICOLO 3 - Classificazione delle acque.
- ARTICOLO 4 - Sistemi di smaltimento in fognatura.
- ARTICOLO 5 - Classificazione degli insediamenti.

## ***CAPO II - "ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA".***

- ARTICOLO 6 - Immissione nei collettori di fognatura nera.
- ARTICOLO 6 bis - Scarichi che non recapitano in pubblica fognatura.
- ARTICOLO 7 - Immissione nei collettori di fognatura bianca/mista.
- ARTICOLO 8 - Scarichi vietati.
- ARTICOLO 9 - Disposizioni speciali per acque reflue industriali.
- ARTICOLO 10 - Richiesta di allacciamento.
- ARTICOLO 11 - Allegati alla richiesta di allacciamento.
- ARTICOLO 12 - Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.
- ARTICOLO 13 - Approvazione dello schema di rete di scarico delle acque nelle costruzioni e nelle urbanizzazioni di trasformazione urbanistica del territorio.
- ARTICOLO 14 - Sopralluogo tecnico.
- ARTICOLO 15 - Autorizzazione allo scarico.
- ARTICOLO 16 - Obblighi connessi all'allaccio.
- ARTICOLO 17 - Opere di manutenzione.
- ARTICOLO 18 - Caratteristiche tecniche degli allacci.
- ARTICOLO 19 - Scarichi comuni.
- ARTICOLO 20 - Soppressioni di condotte fognarie.
- ARTICOLO 21 - Varianti.
- ARTICOLO 22 - Norme tecniche per la realizzazione delle opere fognarie interne alla proprietà.
- ARTICOLO 23 - Vigilanza tecnica.

## ***CAPO III - "FONTI D'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DIVERSE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO".***

- ARTICOLO 24 - Obbligo della denuncia dell'esistenza di fonte di approvvigionamento idrico diversa da pubblico acquedotto.

## ***CAPO IV - "OPERE IN CONCORSO CON I PRIVATI - CONTRIBUTO D'ALLACCIO".***

- ARTICOLO 25 - Realizzazione opere di fognatura in collaborazione con i cittadini.
- ARTICOLO 26 - Contributo di allaccio.

## ***CAPO V - "COLLAUDI REVOCHE SANZIONI".***

- ARTICOLO 27 - Collaudo.
- ARTICOLO 28 - Revoche.
- ARTICOLO 29 - Sanzioni.
- ARTICOLO 30 - Danno ambientale.

- ARTICOLO 31 - Richiami alle leggi generali speciali ed ai regolamenti locali.
- ARTICOLO 32 – Norme transitorie

- **ALLEGATO 1** - Tabella d'accettabilità degli scarichi in fognatura nera modificata dal gestore degli impianti di depurazione.
- **ALLEGATO 1 bis** - Applicazione della tariffa industriale.
- **ALLEGATO 2** - Requisiti tecnici dei principali manufatti.
- **ALLEGATO 3** - Dichiarazione personale.
- **ALLEGATO 4** - Dichiarazione di asseveramento.
- **ALLEGATO 5** - Determinazione del contributo di allaccio.

## CAPO I

### FINALITA' - DEFINIZIONI - CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE - DEGLI INSEDIAMENTI E DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO IN FOGNATURA

#### ARTICOLO 1 - Finalità

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina:

- a) degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, delle acque reflue e bianche, effettuati nel territorio Comunale.
- b) delle opere fognarie e degli impianti di sollevamento privati.

Sostituisce ad ogni effetto i precedenti regolamenti comunali in materia. Il riferimento fatto dalle già rilasciate autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura all'osservanza delle norme del Regolamento per le fognature è da intendersi fatto alle norme del presente Regolamento dalla sua data di entrata in vigore.

Le norme comunitarie, statali e regionali, anche di futura emanazione, prevalgono sulle disposizioni stabilite dal presente Regolamento.

#### ARTICOLO 2 - Definizioni.

##### **Ai fini del presente regolamento si intende per:**

- a) "Gestore": Ente gestore della pubblica fognatura con funzioni e competenza, in nome e per conto del Comune, ad autorizzare gli scarichi in fognatura.
- b) "abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno;
- c) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- d) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- e) "acque reflue urbane": acque reflue domestiche o miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie anche separate e provenienti da agglomerato;
- f) "acque sotterranee": le acque che si trovano al di sotto della superficie del terreno, nella zona di saturazione e in diretto contatto con il suolo e il sottosuolo;
- g) "agglomerato": area in cui la popolazione ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
- h) "autorità d'ambito": la forma di cooperazioni tra Comuni e Provincie ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
- h-bis) "Gestore del Servizio idrico integrato": il soggetto che in base alla convenzione di cui all'art. 11 della Legge 5.1.94, n.36, gestisce i servizi idrici integrati e, soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;
- i) "fertilizzante": fermo restando quanto disposto dalla legge 19 ottobre 1994, n. 748, ai fini del presente decreto è fertilizzante qualsiasi sostanza contenente, uno o più composti azotati, sparsa sul terreno per stimolare la crescita della vegetazione; sono compresi gli effluenti di allevamento, i residui degli allevamenti ittici e i fanghi di cui alla lettera l);
- l) "fanghi": i fanghi residui, trattati o non trattati, provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane;
- m) "inquinamento": lo scarico effettuato direttamente o indirettamente dall'uomo nell'ambiente idrico di sostanze o di energia le cui conseguenze siano tali da mettere in pericolo la salute umana, nuocere alle risorse viventi e al sistema ecologico idrico, compromettere le attrattive o ostacolare altri usi legittimi delle acque;

- n) “rete fognaria”: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane;
- n-bis) “fognature separate”: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- o) “scarico”: qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposto a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acqua previsti all'articolo 40;
- p) “acque di scarico”: tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
- p-bis) “scarichi esistenti”: gli scarichi di acque reflue urbane e domestiche che alla data del 13/6/99 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla stessa data sono in esercizio e già autorizzati.
- q) “trattamento appropriato”: il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità dei corpi idrici recettori ai relativi obiettivi di qualità ovvero sia conforme alle disposizioni del presente regolamento;
- r) “stabilimento industriale”: o, semplicemente, “stabilimento”: qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
- s) “valore limite di emissione”: limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
- t) “zone vulnerabili”: zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi.

### **ARTICOLO 3 - Classificazione delle acque.**

Agli effetti del presente regolamento le acque sono classificate in:

- a) ACQUE BIANCHE: per acque bianche si intendono solo ed esclusivamente quelle meteoriche e di falda, qualora non siano state contaminate da attività di tipo produttivo o di servizio;
- b) ACQUE NERE: per acque nere si intendono le acque reflue domestiche (provenienti da insediamenti di tipo residenziali o con caratteristiche qualitative equivalenti quali alberghiero, turistico, sportivo e ricreativo, e da servizi dove lo scarico interessa prevalentemente il metabolismo umano e l'attività domestica), le acque reflue industriali (acqua di qualsiasi tipo scaricata da edifici o insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento), le acque meteoriche di dilavamento, di condensa e di raffreddamento contaminate da attività produttive o di servizio.

### **ARTICOLO 4 - Sistemi di smaltimento in fognatura**

Nei vari territori comunali è in essere il sistema di smaltimento separativo delle acque o il sistema di smaltimento misto.

Per sistema separativo di fognatura si intende l'insieme dei collettori fognari, convoglianti le acque nere distintamente dalle acque bianche.

Per sistema di tipo misto si intende l'insieme dei collettori fognari, convoglianti in unica tubazione sia le acque nere sia le bianche.

### **ARTICOLO 5 - Classificazione degli insediamenti**

Agli effetti della legge n°152 dell'11.05.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, gli insediamenti sono distinti in base alla natura della loro attività nonché dei relativi scarichi, in :  
*Insediamenti di tipo residenziale ed insediamenti o complessi commerciali o industriali.*

*I) Per insediamento di tipo residenziale, s'intende:*

"uno o più edifici od installazioni, collegati fra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine scarichi di acque derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, ed adibiti ad abitazione o allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazioni di servizio ovvero ad ogni altra attività anche produttiva che dia origine esclusivamente a scarichi terminali equivalenti a quelli provenienti da insediamenti residenziali".

*II) Per insediamenti o complessi commerciali o industriali si intende:*

"uno o più edifici o stabilimenti collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano origine scarichi terminali di acque diverse da quelle reflue domestiche e dalle meteoriche di dilavamento, in cui si svolgano prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza, attività commerciali o industriali che comportano la produzione e la trasformazione di beni mediante l'utilizzo delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 della Legge n.152/99".

## **CAPO II** **ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA**

### **ARTICOLO 6 - Immissione nei collettori di fognatura nera .**

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi, nell'osservanza del presente regolamento.

Gli scarichi delle acque nere così come intese al precedente art. 3/b devono essere smaltite secondo le prescrizioni del presente regolamento, come segue :

a) Nella zona di territorio comunale, servita dall'impianto di depurazione cittadino, con la separazione delle reti fognarie, (acque bianche distinte dalle nere) è fatto obbligo di allacciare direttamente le acque nere al relativo collettore.

L'obbligo si intende esteso anche a quei fabbricati che non si affacciano direttamente con vie e spazi percorsi dai collettori di fognatura, purché tale allacciamento si presenti tecnicamente possibile.

Tutte le acque nere, così definite al precedente articolo 3/b devono essere condotte con apposite tubazioni, esclusivamente al collettore stradale delle acque nere, secondo le prescrizioni del presente regolamento, con cessazione degli scarichi negli eventualmente esistenti pozzi neri, fosse biologiche, pozzi perdenti e quanto altro, con divieto quindi di effettuare qualsiasi immissione in altri collettori stradali, pubblici o privati.

Sono fatte salve le disposizioni speciali stabilite dal successivo art. 7 per gli scarichi di acque reflue industriali, (vedi definizione precedente art. 2).

b) Nella zona di territorio comunale servita dall'impianto di depurazione ove non è stata ancora eseguita la separazione delle reti o dove non sarà prevista (zona mista) o dove, sebbene sia già stata eseguita la separazione delle reti, quella nera non è ancora collegata direttamente ed esclusivamente all'impianto di depurazione, le acque reflue domestiche prima della immissione in pubblica fognatura, devono essere chiarificate a mezzo di vasca settica tipo tradizionale per gli insediamenti esistenti o tipo "Imhoff" per i nuovi, così come prescritto dalla delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977 (G.U. n.48 del 21.02.1977). E' consentito l'allacciamento diretto delle acque reflue, sentito il parere tecnico dell'ufficio competente in merito alla idoneità del collettore stradale limitatamente ai casi di accertata impossibilità alla posa della vasca settica.

In ogni caso tutte le acque bianche o nere, così come definite al precedente articolo 2, devono essere condotte separatamente ai collettori stradali se rientrano nelle zone a sistema separativo. Dove è

adottato il sistema misto, nell'area privata le acque bianche e nere dovranno essere condotte con separata tubazione, nell'area pubblica, si congiungeranno per lo scarico nel collettore stradale. Sono fatte salve le disposizioni speciali stabilite dal successivo articolo 7 per gli scarichi di acque reflue industriali (vedi definizione precedente art. 2).

c) Nella zona di territorio comunale ove esiste la rete di pubblica fognatura, ma non ancora servita dall'impianto di depurazione cittadino, le acque reflue domestiche prima dell'immissione nella pubblica fognatura devono essere chiarificate a mezzo di vasca settica tipo tradizionale per gli insediamenti esistenti o tipo "Imhoff" per i nuovi, così come prescritto dalla delibera del Comitato dei Ministri del 04.02.1977 (G.U. n.48 del 21.02.1977).

Comunque in area privata le acque bianche e nere debbono essere condotte separatamente, utilizzando un'unica condotta per scaricare le acque nel collettore stradale.

Sono fatte salve le disposizioni speciali stabilite dal successivo articolo 7 per gli scarichi di acque reflue industriali (vedi definizione precedente art. 2).

d) Nella zona di territorio comunale ove **non esiste alcuna rete di fognatura**, le sole acque reflue domestiche di cui al precedente articolo 4, provenienti da nuclei abitativi isolati di consistenza inferiore ai 50 vani o 5000 mc. devono essere smaltite in conformità alle normative vigenti (artt. 28,29,30,31,32 del D.Lgs. n.152 dell'11.05.99 e successive modifiche e integrazioni).

e) Ai fini dei precedenti punti b), c) e d), del presente articolo, si precisa che la potenzialità delle vasche settiche o Imhoff, per persone servita, corrisponde a:

- 1) un posto letto in casa privata o complesso ricreativo;
- 2) due dipendenti in fabbrica;
- 3) tre posti in ristorante o trattoria;
- 4) tre dipendenti di ditte o uffici commerciali;
- 5) sette posti bar- circoli, con servizio alimentazione a tipo "tavola calda";
- 6) dieci posti in scuole circoli, bar, ecc., senza servizio di alimentazione;
- 7) trenta posti in cinema stadi, ecc.;
- 8) due posti letto di minori in case di vacanze.

#### **ARTICOLO 6 BIS –Scarichi che non recapitano in pubblica fognatura**

Lo smaltimento delle acque reflue nel suolo e sottosuolo non deve alterare le acque superficiali, quelle sotterranee ed il suolo stesso.

La profondità minima del suolo intesa come spessore dello strato superficiale necessario al completamento della maggior parte dei fenomeni depurativi è di ml. 1,50.

Le norme del presente articolo si applicano solo agli insediamenti civili di consistenza pari o inferiore a 50 vani o 5.000 mc.

E' consentito lo smaltimento delle acque reflue di qualunque natura sul suolo esclusivamente nelle zone sprovviste di pubblica fognatura e laddove la realizzazione di una rete fognaria non sia conveniente ad un'analisi costi/benefici o che non sia tecnicamente possibile l'allaccio alla fognatura dinamica comunale. In quest'ultimo caso dovrà essere adeguatamente dimostrato da un tecnico abilitato.

#### **Lo smaltimento attraverso pozzi assorbenti non è mai ammesso.**

I sistemi consentiti per lo smaltimento di tali acque reflue sono i seguenti:

- Fosse Imhoff,
- Fosse Imhoff accompagnate da sub irrigazione,
- Letti percolatori,
- Biodischi,
- Lagunaggio e fitodepurazione,
- Impianti a schema semplificato SBR (discontinuo sequenziale) consigliato per agglomerati tra 50 e 2000 abitanti equivalenti,
- Impianto di depurazione solo quando i sistemi di trattamento sopracitati, a seguito di indagine

idrogeologica documentata, non sono realizzabili.

– Sono fatti salvi i casi eccezionali da concordarsi con gli organi tecnici e sanitari competenti.

Gli scarichi di acque reflue provenienti da agglomerati urbani e quelle industriali recapitanti sul suolo o sottosuolo devono rispettare i valori limite di cui alle tabelle dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

In attesa dell'individuazione da parte della Regione della fascia di rispetto per la salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, la medesima ha un raggio di 200 mt. rispetto al punto di captazione o di derivazione. Sono fatte salve situazioni particolari che saranno valutate di volta in volta da parte dell'Autorità Sanitaria Locale.

All'interno di tale area valgono le prescrizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs 152/99 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Gestore assiste il Comune o le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione per la fase istruttoria della procedura, mediante:

- Accettazione della richiesta attraverso modulistica all'uopo predisposta ;
- Esame del progetto schema fognario;
- Richiesta parere all'autorità competente;
- Parere Tecnico per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

### **ARTICOLO 7 – Immissione nei collettori di fognatura bianca/mista**

Gli scarichi di acque bianche e delle acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza del presente Regolamento.

Le acque bianche di cui al precedente art. 3/a, fatto salvo per casi particolari che saranno di volta in volta valutati dagli uffici tecnici del Gestore della pubblica fognatura, devono essere smaltite nel modo seguente :

1) Le acque meteoriche provenienti da scarichi di tubi pluviali e da rampe di accesso a seminterrati, devono essere disperse in superficie o convogliate alla cunetta stradale, con divieto di eventuale qualsiasi immissione in collettori pubblici o privati, comunque non direttamente collegate alla rete fognaria, ciò allo scopo di limitare le portate massime in pubblica fognatura.

2) Le acque meteoriche provenienti da superfici impermeabili scoperte al servizio di stabilimenti industriali e da insediamenti di tipo commerciale, di servizio e di produzione di beni, oltre allo smaltimento superficiale, potranno essere convogliate con apposita condotta, nella fognatura bianca comunale, previa presentazione elaborato schema di progetto e sotto la diretta responsabilità del richiedente che dovrà assumersi ogni e qualsiasi onere per eventuali danni che potrebbero derivare alla proprietà in caso di rigurgito, o mal funzionamento della fognatura principale .(rif. dichiarazione allegata).

L'inerente nulla osta rilasciato dal Gestore in funzione del presente regolamento non riguarda l'idoneità tecnica del progetto presentato, per il quale è responsabile il progettista e l'impresa esecutrice.

3) Quando l'impermeabilizzazione dei suoli determini un carico di portate idrauliche incompatibile con i collettori di valle, l'Ente Gestore valuterà la possibilità di realizzare bacini di laminazione con i criteri idonei per limitare la portata afferente alle fognature di valle. I criteri saranno definiti nelle delibere del Gestore e/o dal Comune.

4) Per particolari stabilimenti svolgenti attività industriali o commerciali con rischio di deposizione di sostanze pericolose sulle superfici impermeabili scoperte, (art. 39 del D.Lgs. n.152/99), potrà essere richiesta la realizzazione di vasche di "RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA ".

### **ARTICOLO 8 - Scarichi vietati**

E' rigorosamente vietato scaricare o causare l'immissione nelle pubbliche fognature nere,



miste o bianche delle sotto elencate sostanze:

- 1) sostanze liquide, solide, o gassose a carattere infiammabile od esplosivo.
- 2) sostanze tossiche (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) non considerate nella tabella allegata al presente regolamento o sostanze radioattive che comunque possano costituire un pericolo per l'incolumità degli uomini, degli animali, o creare un pubblico disagio, o provocare danni alla vegetazione.
- 3) sostanze solide o viscoso tali da causare ostruzioni nei collettori fognari come: ceneri, sabbia, fango, paglia, trucioli, metalli, vetro, stracci, piume, bitume, materie plastiche, legno, rifiuti solidi urbani, sangue intero, peli, carnicci, fanghi di risulta provenienti dalle vasche settiche e simili, che non possono essere introdotte nella rete fognaria. Tali sostanze dovranno essere separate ed allontanate come rifiuto solido.
- 4) Non è ammesso lo smaltimento dei rifiuti, anche se triturati, in fognatura.
- 5) vapori e gas di qualunque natura.

### **ARTICOLO 9 - Disposizioni speciali per acque reflue industriali**

Gli scarichi di acque reflue, provenienti da edifici o stabilimenti in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diversi dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, devono attenersi alle seguenti prescrizioni:

1) nella zona del territorio comunale ove esista la rete di fognatura, servita dall'impianto di depurazione comunale detti scarichi devono essere conformi ai limiti previsti nella tabella di accettabilità di cui all'allegato 1 del presente regolamento.

Il Gestore ha la facoltà di stipulare convenzioni con stabilimenti in cui si svolgono "attività commerciali o industriali" che prevedano anche il superamento dei "limiti di accettabilità" previsti dal presente regolamento di fognatura, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

Resta fermo il divieto di deroga per i parametri previsti nella Tab. 5 dell'Allegato 5 del D. Lgs. 258/00, apportante disposizioni correttive e integrative al D.Lgs 152/99, così come indicato alla nota (2).

I contratti potranno prevedere una parte economica di spese, da versare da parte delle attività richiedenti, per rimborso ai trattamenti relativi alla quota di parametro che supera il limite tabellare, da definirsi con tariffe calcolate secondo i coefficienti stabiliti nell'allegato 1bis.

2) nella zona di territorio comunale ove esiste la rete di fognatura ma non ancora servita dall'impianto di depurazione, detti scarichi devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 allegato 5 per gli scarichi in pubblica fognatura del D.Lgs. 11.5.1999 n.152;

2 bis) I valori limite di immissione previsti ai commi precedenti non possono in nessun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

3) per le acque di lavorazione, deve essere previsto un pozzetto di campionamento a monte dell'immissione in fognatura, in suolo privato e facilmente accessibile da parte delle autorità competenti.

4) I "bottini" provenienti dalle fosse settiche tradizionali delle civili abitazioni o esclusivamente da servizi igienici, possono essere ammessi al depuratore compatibilmente con le autorizzazioni in essere.

5) Il Gestore, ai sensi dell'art 36 della legge n°152/1999 e successive modifiche ed integrazioni, previo parere rilasciato dalla competente autorità, è autorizzato allo smaltimento di rifiuti di acque reflue presso l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

### **ARTICOLO 10 - Richiesta di allacciamento**

Dopo l'entrata in esercizio della fognatura, il Comune competente intima, con opportuna ordinanza, a tutti i proprietari degli edifici che devono essere allacciati, di presentare richiesta d'allaccio utilizzando l'apposito modello predisposto dal Gestore della pubblica fognatura.

Alla presentazione della richiesta (che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di notifica della ordinanza di cui sopra) utilizzando l'apposito modulo predisposto dal Gestore, a firma del proprietario amministratore o gestore dell'attività, seguirà l'autorizzazione ai lavori di allaccio, i quali non potranno protrarsi per oltre 60 giorni dalla data di rilascio della stessa autorizzazione .

Alla fine dei lavori, il Gestore della pubblica Fognatura, rilascia l'autorizzazione/attestazione allo scarico, senza la quale i proprietari interessati non possono usare le opere stesse.

Quando siano trascorsi i termini fissati, senza che i proprietari abbiano provveduto a presentare domanda o ad eseguire le opere, o vi abbiano provveduto in modo parziale, o comunque non conformemente al regolamento, ed alle prescrizioni dettate, l'Amministrazione comunale, su apposita segnalazione del Gestore della pubblica Fognatura, provvede all'applicazione delle sanzioni di cui al capo V.

#### **ARTICOLO 11 - Allegati alla richiesta di allacciamento**

La richiesta di autorizzazione all'allaccio (in apposito modulo predisposto dal Gestore) deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) Ricevuta del versamento della somma dovuta a titolo di contributo "Una Tantum" più spese di allaccio alla fognatura, come definito all'art. 26;
- b) Elaborato grafico, in triplice copia, riportante:
  - la planimetria in scala 1:2000 della zona, con l'indicazione precisa del fabbricato od area da allacciare;
  - lo schema fognario redatto in modo preciso onde definire le opere di scarico interne ed esterne alla proprietà, fino all'immissione nella fognatura pubblica;
- c) Dichiarazione personale attestante l'assunzione di responsabilità in caso di allaccio diretto delle acque meteoriche nella fognatura bianca o mista (modello allegato).

Per gli stabilimenti industriali, quanto sopra riportato dovrà essere integrato da una Relazione tecnica dettagliata sullo stabilimento, riportante le lavorazioni (materie prime, processi lavorativi, prodotti, sottoprodotti e reflui con qualità e periodicità) e la portata degli scarichi che dovrà essere separata su tre tronchi autonomi rispettivamente per le acque nere, bianche e di lavorazione, in eventuale specifico impianto di trattamento. Inoltre la documentazione di cui al punto b) e la relazione tecnica dovranno essere firmati da un tecnico abilitato.

#### **ARTICOLO 12 – Domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali**

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali, predisposta su appositi moduli dell'Ente Gestore della pubblica fognatura e contenente gli allegati di cui all'articolo precedente, deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche quantitative e qualitative dello scarico, della quantità di acqua da prelevare nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico, ivi comprese le operazioni ad esso funzionalmente connesse, dall'eventuale sistema di misurazione del flusso degli scarichi ove richiesto, dalla indicazione dei mezzi tecnici impiegati nel processo produttivo e nei sistemi di scarico, nonché dall'indicazione dei sistemi di depurazione utilizzati per conseguire il rispetto dei valori limite di emissione.

Nel caso di scarichi di sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 del D.Lgs. n. 152 del 11/05/99, la domanda di cui al comma precedente deve altresì indicare:

- a) la capacità di produzione del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione ovvero la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla medesima tabella, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico. La capacità di produzione deve essere indicata con riferimento alla massima capacità oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi;

b) il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo.

### **ARTICOLO 13 - Approvazione dello schema di rete di scarico delle acque nelle costruzioni e nelle urbanizzazioni di trasformazione urbanistica del territorio.**

All'atto della presentazione all'Amministrazione Comunale del progetto di costruzione, ampliamento e ristrutturazione e nuove urbanizzazioni, ai fini dell'ottenimento della prescritta concessione edilizia, il progetto stesso deve contenere lo schema fognario interno alla proprietà e delle aree da urbanizzare.

Nei progetti di nuove costruzione e nelle nuove urbanizzazione è tassativamente richiesto il sistema separativo delle reti bianche e nere.

Per le aree di nuova edificazione che determinano un aumento delle portate incompatibile con il sistema fognario di valle dovranno essere adottati provvedimenti per ricondurre le portate scaricate entro i limiti previsti ai criteri di cui all'art 7.

Il Gestore della Pubblica Fognatura esprimerà su tale schema progettuale il proprio preventivo parere ai fini del rilascio della Concessione Edilizia, parere che non riguarderà l'idoneità tecnica del progetto presentato, per il quale resterà comunque responsabile il Tecnico Progettista e l'Impresa esecutrice.

### **ARTICOLO 14 - Sopralluogo tecnico**

Il rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura è subordinato al preventivo nullaosta dell'Ufficio Fognature.

Al sopralluogo dovrà presenziare il proprietario e/o un suo tecnico con il personale operaio necessario, a disposizione del funzionario incaricato per tutte le verifiche tecniche che si rendessero necessarie.

Il suddetto sopralluogo è finalizzato unicamente per verificare l'osservanza delle norme del presente Regolamento. Eventuali danni a persone e cose causati dall'impianto di scarico non possono chiamare in causa il Gestore della pubblica fognatura per il solo fatto che egli ha eseguito gli accertamenti ed ha autorizzato lo scarico. Sussiste la responsabilità esclusiva del titolare dell'attività che genera lo scarico.

Il Gestore può accettare la relazione asseverata da un tecnico abilitato, in merito all'esecuzione in conformità del presente regolamento, evitando il sopralluogo tecnico.

In caso di esito non favorevole della visita tecnica, il richiedente è tenuto a adeguare le opere alle indicazioni e prescrizioni impartite.

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli, i sopralluoghi ed eventuali controlli analitici necessari per l'istruttoria delle richieste di autorizzazione, sono a carico del richiedente.

### **ARTICOLO 15 - Autorizzazione allo scarico**

Ogni scarico in pubblica fognatura delle acque di cui al precedente Articolo 3 del presente regolamento, deve essere preventivamente autorizzato dal Gestore della Pubblica Fognatura.

Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a cambio di destinazione d'uso, ad ampliamento, o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quello dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista. Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale verificata la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino le norme del presente regolamento.

Per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura:

- a) l'autorizzazione è rilasciata al titolare dell'attività da cui origina lo scarico. Ove tra più stabilimenti sia costituito un consorzio per l'effettuazione in comune dello scarico delle acque provenienti dalle attività dei consorziati, l'autorizzazione è rilasciata in capo al consorzio medesimo, ferme restando le responsabilità dei singoli consorziati;
- b) l'autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio; un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata.;
- c) l'autorizzazione allo scarico potrà essere revocata in ogni momento dal Gestore della Pubblica Fognatura qualora in sede di controllo risultassero valori difforni da quelli autorizzati (portata, qualità dello scarico, ecc.). Il controllo analitico di tali acque di scarico sarà eseguito a scarico già autorizzato ed attivato, per verificarne la conformità alle prescrizioni qualitative di cui al presente Regolamento. I campionamenti saranno disposti dal Gestore della pubblica fognatura con propri criteri che terranno conto della natura e consistenza dello scarico nonché del recapito finale;
- d) Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande d'autorizzazione sono a carico del richiedente.
- e) ogni variazione di portata o composizione dello scarico, anche temporanea, ancorché di tipo accidentale, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto al Gestore della pubblica fognatura.
- f) L'autorità competente in sede di autorizzazione può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, sia separato dallo scarico terminale.

#### **ARTICOLO 16 - Obblighi connessi all'allaccio**

Sono a carico dei proprietari interessati le spese per la costruzione e/o adeguamento delle opere di fognatura all'interno della proprietà.

Sono sempre a carico dei proprietari interessati tutte le opere necessarie per allacciare i fabbricati e/o gli stabilimenti industriali dalla proprietà privata sino al collettore della fognatura stradale e i marciapiedi e la sistemazione di tutti i sottoservizi eventualmente manomessi.

Tutte le opere in sede stradale per la costruzione dell'allacciamento fognario, sono eseguite esclusivamente dal Gestore del servizio della pubblica fognatura.

All'allacciamento si provvederà entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento dei costi di costruzione che dovranno tener conto altresì delle spese di progettazione, appalto e direzione lavori.

Compete esclusivamente ai proprietari ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare da condotte private ai propri immobili o a terzi per rigurgiti, cedimenti o altro, anche se i lavori sono stati ritenuti conformi al presente regolamento ed è stata rilasciata la relativa autorizzazione all'immissione nella pubblica fognatura.

#### **ARTICOLO 17 - Opere di manutenzione**

Il proprietario dell'immobile e/o dello stabilimento industriale è tenuto a mantenere funzionante ed efficiente la propria rete fognaria, compreso il lavaggio sino all'innesto nella rete stradale.

L'allacciamento costituisce pertinenza essenziale del fabbricato pertanto la sua manutenzione ordinaria è a carico dei privati.

Qualora abbiano a verificarsi danni al sistema fognario, addebitabile a negligenza nonché manomissione od altro a carico del privato e si configuri l'urgenza di provvedere immediatamente, il Gestore della pubblica fognatura provvederà direttamente alla esecuzione di ogni lavoro necessario, previa contestazione, con addebito di spese a carico del responsabile.

## **ARTICOLO 18 - Caratteristiche tecniche degli allacci.**

I punti di immissione di condotte private nella fognatura comunale sono indicati a ciascun proprietario richiedente dai tecnici del Gestore della pubblica Fognatura, i quali forniscono tutte le indicazioni utili per il buon andamento del servizio.

Per ogni tipo di allaccio (per acque miste, nere o bianche) devono essere poste in opera condotte delle dimensioni minime di 140 mm. di diametro interno, costruite da tubi in P.V.C. serie pesante, ricoperti se necessario, con conglomerato cementizio per uno spessore minimo di cm. 10.

I tubi devono essere disposti sotto regolari livellette con giunti elastici a chiusura a perfetta tenuta e capaci di resistere con sicurezza e senza perdite di gas alle pressioni cui dovessero essere sottoposti per effetto di funzionamento anche in pressione nella fognatura pubblica e per la più probabile salienza della falda freatica.

Per le immissioni nelle fogne stradali si deve, di norma, utilizzare l'imbocco predisposto durante la costruzione della fognatura.

Le tubazioni di allaccio in sede stradale non possono essere costruite longitudinalmente, (in sezione), al fronte dello stabile, ma essere inclinate in maniera da formare tra i flussi idrici un angolo non superiore a 60°.

I canali di scolo, o doccioni, delle acque pluviali negli ultimi 3 metri verso terra, quando si trovino su strade o in luoghi pubblici, devono essere costruiti in metallo.

I tubi pluviali non possono essere utilizzati quali esalatori della condotta privata.

Il Gestore della pubblica fognatura ed il Comune ove ente proprietario, non rispondono per i danni derivati da rigurgiti nel tratto di rete privata a causa di carico o occlusione della pubblica fognatura. Vigge pertanto la raccomandazione per l'utente della fognatura di dotare il proprio impianto di efficaci apparecchi di "non ritorno" atti a prevenire il fenomeno di rigurgito dal collettore pubblico.

Le condotte ed i pezzi speciali che costituiscono l'allacciamento debbono sostenere pressioni pari all'altezza idraulica che si determina tra l'asse delle condotte ed il piano stradale.

Per quanto sopra eventuali danni che comunque potessero derivare agli immobili, alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi a livelli inferiori al piano stradale non potranno essere addebitati al Gestore della pubblica fognatura o al Comune ove ente proprietario della stessa.

## **ARTICOLO 19 - Scarichi comuni**

Quando un edificio è diviso in più proprietà, con scarichi verticali comuni, le proprietà sono obbligate a riunire le rispettive canalizzazioni per acque bianche e nere, facendone l'immissione nella fognatura stradale, a norma del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale e/o l'Ente gestore del servizio di fognatura, **quando ragioni tecniche o sanitarie lo richiedono potrà imporre** ai proprietari di più insediamenti o edifici limitrofi, nei limiti che insindacabilmente riterrà opportuni, di allacciarsi tra loro per immettersi con un unico fognuolo nella rete fognaria pubblica. In questi casi, i proprietari consociati devono considerarsi come unico intestatario dell'autorizzazione allo scarico ed agli effetti dei pagamenti del contributo di allaccio, i quali saranno dovuti in misura unica per tutti i consociati.

Per il pagamento del canone di depurazione e fognatura in accordo con l'Ente Gestore si potrà adottare la normale fatturazione basata sul consumo idrico di ogni singolo utente consociato o con fattura intestata a tutti i consociati previo installazione di un misuratore di portata installato in prossimità dell'allaccio alla pubblica rete fognaria.

## **ARTICOLO 20 - Soppressioni di condotte fognarie**

In caso di soppressione di condotte esistenti in sede stradale già funzionanti come fognatura o sua trasformazione o nel caso di sistemazione di una strada, il Comune o il Gestore della pubblica

Fognatura provvede alla esecuzione immediata di tutte le opere necessarie a proprie cure e spese.

A tal fine i proprietari, a richiesta, devono fornire tutte le indicazioni relative agli scarichi esistenti, nonché quelle necessarie per predisporre i nuovi scarichi in relazione alla futura sistemazione.

E' fatto obbligo ai proprietari di avvalersi dei nuovi scarichi così predisposti.

#### **ARTICOLO 21 - Varianti**

In tutti i casi in cui il richiedente intenda apportare modifiche agli scarichi della sua proprietà o modifiche dei processi di produzione e quindi anche delle caratteristiche quantitative e qualitative degli scarichi, deve farne richiesta secondo le norme del presente regolamento.

#### **ARTICOLO 22 - Norme tecniche per la realizzazione delle opere fognarie interne alla proprietà.**

Le condutture interne dei fabbricati eseguite in orizzontale dovranno essere costituite da tubi di materiale assolutamente impermeabile ed inattaccabile all'azione chimica, meccanica e biologica delle acque che li percorrono, levigati internamente ed idonei a resistere anche per quanto riguarda i giunti, alle sovrappressioni che si verificano in conseguenza del funzionamento in carico della rete di fognatura stradale ed interna.

Per quanto possibile le condotte interne dovranno avere pendenza non inferiore allo 0,5%.

La rete dovrà essere dotata di opportune ispezioni da eseguire con tappi od altre chiusure a perfetta tenuta anche di gas e con riferimento alle sovrappressioni citate precedentemente.

Qualora manchi la possibilità di effettuare la posa delle canalizzazioni private con la pendenza minima necessaria si dovrà provvedere alla cacciata delle acque mediante l'installazione di idoneo apparecchio meccanico.

Nelle zone servite da fognature separate i sollevamenti saranno rigorosamente sdoppiati, essendo tassativamente vietata l'unicità dello scarico delle acque bianche e nere.

Tutti gli apparecchi di scarico in comunicazione con la rete di fognatura, nonché le colonne verticali ed i pozzetti di raccolta delle acque piovane, dovranno essere muniti di chiusura idraulica a sifone ispezionabile a tenuta di gas.

Le colonne verticali di scarico dovranno essere prolungate sino al tetto e dotate di canna di ventilazione secondaria.

La rete orizzontale di scarico delle acque nere, prima del condotto di allacciamento dovrà essere munita di una bocca per l'ispezione del tronco in sede stradale ed un sifone intercettatore tipo "Firenze". Dette ispezioni dovranno essere provviste di condotta di ventilazione secondaria.

La batteria così composta dovrà altresì essere munita di una bocca di ispezione verso la rete interna privata.

L'intera batteria composta dai tre pezzi citati, dovrà essere collocata in un pozzetto idoneo, facilmente ispezionabile posizionato sul piano di campagna.

La rete per lo scarico delle acque bianche prima dell'immissione in fognatura, dovrà essere provvista di adeguato sistema di non ritorno, o comunque di qualsiasi altra soluzione ritenuta idonea dal richiedente atta ad impedire eventuali rigurgiti o mal funzionamenti.

L'afflusso delle acque nella fognatura stradale non può essere impedito da pozzetti di deposito salvo che per le acque di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

L'Ente Gestore della pubblica fognatura, Comune o meno non risponde dei danni derivanti dai rigurgiti nel tratto di rete privata per effetto di carico nella fognatura pubblica.

Nei casi in cui la massima quota di scorrimento nella fognatura pubblica sia superiore a quella del liquame che si intende evacuare, l'evacuazione del liquame refluo privato dovrà avvenire attraverso valvole di non ritorno (clapets) e/o stazioni di sollevamento.

### **ARTICOLO 23 - Vigilanza tecnica**

La vigilanza tecnica sulle disposizioni del presente regolamento è svolta dall'Ente Gestore della Pubblica Fognatura.

I controlli riguardanti le caratteristiche degli scarichi (prove, analisi, ecc.) immessi in fognatura per gli insediamenti di cui all'art. 9, saranno effettuati sia su campionamenti medi, che istantanei, i cui risultati, in entrambi i casi, dovranno rispettare i limiti fissati dalla tabella allegata al presente regolamento.

I campionamenti potranno essere effettuati dal personale regionale, di vigilanza ambientale (ARPA o Az.U.S.L.), nonché dal personale dell'Ente Gestore secondo le modalità contenute nel D.Lgs. n.152 dell'11.05.99 e successive modifiche e integrazioni.

## **CAPO III FONTI D'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DIVERSE DAL PUBBLICO ACQUEDOTTO**

### **ARTICOLO 24 - Obbligo della denuncia dell'esistenza di fonte di approvvigionamento idrico diversa da pubblico acquedotto**

Tutti i soggetti che provvedono, in tutto o in parte, autonomamente, all'approvvigionamento idrico, devono presentare denuncia al Comune e all'Ente Gestore.

E' fatto obbligo a tutti i soggetti che autonomamente provvedono, in tutto o in parte, all'approvvigionamento idrico, di richiedere l'installazione di contatori del tipo in uso per il servizio acquedotto.

L'installazione del contatore di cui al precedente comma sarà eseguita a cura dell'Ente gestore previo pagamento del rimborso per spese di installazione.

Il contatore dovrà essere installato in prossimità della fonte di approvvigionamento sotto l'osservanza delle eventuali prescrizioni fornite dall'Ente gestore.

In deroga all'obbligo di installazione dei contatori, per il solo uso civile, è adottato il consumo forfettario calcolato in 100 mc/annui per ogni nucleo abitativo.

Per particolari attività è prevista l'installazione a cura e spese dell'Ente Gestore della pubblica fognatura, di un misuratore di portata sullo scarico. A carico dell'attività verrà fissato un canone annuo per spese di gestione ed utilizzo, da versarsi a favore dell'Ente Gestore e che verrà determinato mediante delibera dello stesso.

## **CAPO IV OPERE IN CONCORSO CON I PRIVATI – CONTRIBUTO D'ALLACCIO**

### **ARTICOLO 25 - Realizzazione opere di fognatura in collaborazione con i cittadini**

Per insediamenti esistenti e non serviti da pubblica fognatura, è possibile su iniziativa di privati o dei competenti uffici, procedere alla realizzazione di brevi tratti di rete di fognatura, su terreni e strade di pubblica proprietà, in collaborazione tra Amministrazione e/o Gestore della pubblica

fognatura e utenti in base alle seguenti prescrizioni:

- redazione del progetto in collaborazione con il Gestore del servizio della pubblica fognatura su iniziativa dei privati o degli uffici comunali;
- fornitura del materiale necessario alla realizzazione del manufatto a carico dell'Amministrazione Comunale e/o del Gestore la pubblica fognatura;
- Affidamento ed esecuzione dei lavori a carico degli utenti privati;
- Esonero dal pagamento del contributo una tantum più spese di allaccio, per i partecipanti all'iniziativa come previsto dall'art. 26 del presente regolamento.

## **ARTICOLO 26 - Contributo di allaccio**

A parziale recupero delle spese sostenute o da sostenersi dall'Ente Gestore della pubblica fognatura, per la realizzazione degli allacci fognari e delle opere accessorie **dalla rete fognaria principale sino al limite della proprietà privata**, (es. pozzetti di consegna scarichi privati e pluviali, condotte di collegamento, ecc.), è determinato un contributo "una tantum" a carico dei privati, calcolato secondo i seguenti criteri:

- 1) Contributo d'utenza;
- 2) Costo di costruzione dell'allaccio;
- 3) Spese per visite tecniche in corso d'opera;
- 4) Spese per visite di regolare esecuzione e collaudo;
- 5) Oneri di manutenzione straordinaria e ripristino delle pavimentazioni stradali.

Per i diversi costi derivanti dall'esecuzione degli allacci fino a 5 metri sono individuate tre categorie di utenza:

Cat. A - Edifici con cubatura fino a 500 mc.

Cat. B - Edifici con cubatura da 501 a 1200 mc.

Cat. C - Edifici con cubature superiori a 1200 mc.

La cubatura dell'edificio deve essere dichiarata dall'interessato sulla richiesta di allaccio o comunque essere riscontrata dal tecnico dell'Ente gestore la pubblica fognatura.

Gli allacci si considerano fino ad una lunghezza di ml. 5,00 per quelli superiori è determinato un onere aggiuntivo per ml.

La definizione dell'onere contributivo, calcolato secondo quanto su esposto, avverrà mediante delibera del Gestore e/o del Comune e sarà allegato al presente regolamento (**Allegato 5**).

Tale contributo dovrà essere versato all'Ente Gestore al momento della richiesta di allaccio e comunque prima del rilascio dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori posta sull'elaborato grafico vistato dal tecnico preposto.

Per immobili di grande volume e/o in casi particolari, qualora su richiesta motivata dei proprietari/richiedenti, gli allacciamenti da realizzarsi siano in numero superiore ad 1 (uno), **il costo di costruzione è conseguentemente raddoppiato, triplicato, ecc...**

Nel caso in cui un'immobile sia ampliato verrà applicato il solo contributo d'utenza sull'aumento volumetrico se e in quanto dovuto.

Il contributo d'allaccio da applicarsi agli immobili prospicienti e confluenti in collettori di nuova costruzione sarà equiparato a prescindere dalla loro distanza dalla nuova rete fognaria.

### **Sono esenti dal versamento del contributo "Una tantum":**

- coloro che a proprie spese eseguono opere di urbanizzazione primarie e secondarie.
- per i partecipanti all'iniziativa inerente alla realizzazione delle opere di fognatura, come



richiamato all'articolo precedente.

## **C A P O V** **COLLAUDI - REVOCHE - SANZIONI**

### **ARTICOLO 27 - Collaudo**

La rete interna di scarico deve essere completamente e regolarmente ultimata prima del rilascio dell'autorizzazione di scarico.

La constatazione della regolare esecuzione sarà eseguita da tecnici dell'ente Gestore della pubblica fognatura, fatto salvo il caso ove ricorra l'asseveramento.

### **ARTICOLO 28 – Sospensioni e Revoche**

Il Gestore della pubblica Fognatura può in qualsiasi momento sospendere e/o revocare l'autorizzazione allo scarico ed ordinare la cessazione dello stesso ogni volta che si constati non essere rispettate le condizioni di cui alla autorizzazione stessa. Qualora tale fatto possa arrecare danno ai manufatti e/o ai processi di fognature e depurazione, l'Amministrazione Comunale o l'Ente Gestore si riserva di richiedere i relativi danni.

### **ARTICOLO 29 - Sanzioni**

Salvo che il fatto costituisca reato, per il mancato rispetto del presente regolamento si applicheranno le sanzioni amministrative previste dagli articoli 51, 54 e 55 del D.Lgs. 11.05.99, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al comma precedente, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico e/o dell'attestazione di corretto allaccio, l'autorità competente al controllo procede secondo quanto previsto dall'articolo 51 del D.Lgs. 11.05.99, n. 152 e successive modifiche e integrazioni.

### **ARTICOLO 30 – Danno ambientale**

A chi con il proprio comportamento omissivo o commissivo in violazione alle norme del presente regolamento, provoca un danno alle acque, al suolo, al sottosuolo, alle risorse ambientali, ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento ambientale è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza di bonifica e di ripristino delle aree e degli impianti dai quali è derivato il danno ovvero deriva il pericolo di inquinamento. E' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino ambientale.

### **ARTICOLO 31 - Richiamo alle leggi generali speciali ed ai regolamenti locali**

Il presente regolamento integra le leggi generali e speciali vigenti in materia, alle quali si fa richiamo.

Dovranno pure osservarsi, in quanto applicabili e non in contrasto, le disposizioni degli altri regolamenti ed ordinanze comunali.

### **ARTICOLO 32 – Norme transitorie**

Chiunque abbia eseguito allacciamenti alle reti di fognatura delle acque bianche e nere, in data antecedente al 17.06.1997 in conformità a quanto previsto dalle normative in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori, è **esonerato dal versamento del contributo d'allaccio previsto all'art. 26 e degli altri oneri economici a carico dell'utente.**

Per i casi di cui all'art.15, ove è richiesta una nuova attestazione/autorizzazione allo scarico, oltre alla documentazione prevista all'art. 11, in luogo della ricevuta di versamento del contributo d'allaccio , il richiedente dovrà presentare apposita autodichiarazione attestante il periodo d'esecuzione dei lavori e la conformità degli stessi a quanto previsto dalle normative in vigore al momento dell'esecuzione.

## Allegato 1

### TABELLA D'ACCETTABILITÀ DEGLI SCARICHI IN FOGNATURA NERA MODIFICATA DAL GESTORE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE.

Valori limite di emissione in fognatura.

Numero Parametro	SOSTANZE	Unità di misura	Scarico in pubblica fognatura
1	PH		5,5-9,5
2	Temperatura	°C	
3	Odore		non deve essere causa di molestie
4	Materiali grossolani		assenti
5	Solidi sospesi totali	mg/L	≤200
6	BOD <sub>5</sub> (come O <sub>2</sub> )	mg/L	≤250
7	COD (come O <sub>2</sub> )	mg/L	≤500
8	Alluminio	mg/L	≤2,0
9	Arsenico	mg/L	≤0,5
10	Bario	mg/L	
11	Boro	mg/L	≤4
12	Cadmio	mg/L	≤0,02
13	Cromo Totale	mg/L	≤4
14	Cromo VI	mg/L	≤0,20
15	Ferro	mg/L	≤4
16	Manganese	mg/L	≤4
17	Mercurio	mg/L	≤0,005
18	Nichel	mg/L	≤4
19	Piombo	mg/L	≤0,3
20	Rame	mg/L	≤0,4
21	Selenio	mg/L	0,03
22	Stagno	mg/L	
23	Zinco	mg/L	≤1
24	Cianuri totali (come CN)	mg/L	≤1,0
25	Cloro attivo libero	mg/L	≤0,3
26	Solfuri (come S)	mg/L	≤2
27	Solfiti (come SO <sub>2</sub> )	mg/L	≤2
28	Solfati (come SO <sub>3</sub> )	mg/L	≤1000
29	Cloruri	mg/L	≤1200
30	Fluoruri	mg/L	≤12
31	Fosforo totale (come P)	mg/L	≤10
32	Azoto ammoniacale (come NH <sub>4</sub> )	mg/L	≤30
33	Azoto nitroso (come N)	mg/L	≤0,6
34	Azoto nitrico (come N)	mg/L	≤30
35	Grassi ed oli animali e vegetali	mg/L	≤40
36	Idrocarburi totali	mg/L	≤10
37	Fenoli	mg/L	≤1
38	Aldeidi	mg/L	≤2
39	Solventi organici aromatici	mg/L	≤0,4
40	Solventi organici azotati	mg/L	≤0,2
41	Tensioattivi totali	mg/L	≤4
42	Pesticidi fosforati	mg/L	≤0,10
43	Pesticidi totali (esclusi i fosforati tra cui:	mg/L	≤0,05
44	- Aldrin	mg/L	≤0,01
45	- Dieldrin	mg/L	≤0,01
46	- Endrin	mg/L	≤0,002
47	- Isodrin	mg/L	≤0,002
48	Solventi clorurati	mg/L	≤2
49	Saggio di tossicità acuta		il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 80% del totale

## Allegato 1bis

### APPLICAZIONE DELLA TARIFFA INDUSTRIALE:

1. la formula che si applica per il calcolo della tariffa industriale è la seguente:

$$T2 = F2 + (f2 + dv + K2 * ((Oi/Of) * db + (Si/Sf) * df) + da) * V$$

**T2** = Tariffazione £/anno

**F2** = Termine dipendente dai mc/anno dello scarico in fognatura

**f2** = Coeff. Costo medio annuale servizio fognature (£/mc)

**dv** = Costo medio annuale dei trattamenti primari

**db** = Costo medio annuale dei trattamenti secondari

**df** = Costo medio annuale dei trattamenti e smaltimenti fanghi primari

**Oi** = COD dell'affluente industriale in mg/l

**Of** = COD del liquame grezzo totale affluente all'impianto in mg/l

**Si** = Materiali in sospensione totali dell'affluente industriale in mg/l

**Sf** = Materiali in sospensione totale del liquame grezzo affluente all'impianto in mg/l

**V** = Volume in mc/anno dello scarico produttivo in fognatura

**da** = Oneri di depurazione determinati dalla presenza di caratteristiche inquinanti diverse, da materiali in sospensione e da materiali riducenti.

Il da viene calcolato nei seguenti modi:

a) nel caso in cui i parametri che superano i limiti di accettabilità siano esclusivamente uno dei seguenti: BOD<sub>5</sub>, COD, Solidi Sospesi Totali, allora:

$$da = 0,15 * (dv + db + df)$$

b) nel caso in cui un solo parametro tra quelli derogabili diversi dal COD, BOD<sub>5</sub> e Solidi Sospesi Totali superi i limiti di accettabilità, allora:

$$da = 0,15 * (dv + db + df) * (n + (X1i - X1tab)/X1f + \dots + (Xni - Xntab)/Xnf)$$

X<sub>1</sub>, ..., X<sub>n</sub> = sono i valori dei parametri derogabili diversi dal BOD<sub>5</sub>, COD e Solidi Sospesi Totali.

X<sub>1i</sub> = concentrazione derogata del parametro 1 che supera i limiti di accettabilità.

X<sub>1tab</sub> = concentrazione massima accettabile del parametro 1 prevista nella tabella di accettabilità.

X<sub>1f</sub> = concentrazione del parametro 1 affluente all'impianto di depurazione della fognatura, durante l'anno precedente.

n = numero di parametri derogati.

**K2** = Coeff. variabile in relazione alla qualità dello scarico, il K2 viene calcolato nella seguente maniera:

se COD/BOD<sub>5</sub> ≥ 2,2 allora **K2** = 1 + 1/3 \* (COD/BOD<sub>5</sub> - 2)

se COD/BOD<sub>5</sub> < 2,2 allora **K2** = 1

2. Per scarichi industriali con caratteristiche chimiche quali-quantitative simili agli effluenti domestici, qualora il calcolo della tariffa industriale sia inferiore a quello della tariffa civile si applica comunque il civile.
3. In casi non previsti o anomali, la tariffa, sarà soggetta ad un contratto forfetario tra le parti. I parametri in deroga saranno comunque valutati dai tecnici del Gestore anche in base alla quantità in rapporto alla potenzialità del trattamento finale (impianto di depurazione).

## **Allegato 2**

### **REQUISITI TECNICI DEI PRINCIPALI MANUFATTI**

#### **1) VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE**

(non accettabili per nuove installazioni, i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti).

Le vasche settiche di tipo tradizionale caratterizzate dal fatto di avere compartimenti comuni al liquame ed al fango devono permettere un idoneo ingresso continuo, permanenza del liquame grezzo ed uscita continua del liquame chiarificato; devono avere le pareti impermeabilizzate, devono essere completamente interrato ed avere un tubo di ventilazione con caratteristiche tali da evitare cattivi odori.

Nelle vasche vi deve essere la possibilità di accesso dall'alto per mezzo di pozzetto o vano per l'estrazione tra l'altro, anche del materiale sedimentato.

L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno un metro dai muri di fondazione a non meno di dieci metri da qualunque pozzo, condotta o serbatoio destinato ad acqua potabile, con disposizione planimetrica tale che le operazioni di estrazione del residuo non rechino fastidio.

Il proporzionamento deve tenere conto del volume di liquame sversato giornalmente per circa 12 ore di detenzione, con aggiunta di capacità di sedimento che si accumula al fondo ( 5-10- litri per utente). La capacità media è per 10-15 persone, con dotazione di 150-200 litri pro-capite giorno che può essere notevolmente inferiore nel caso di scuole, uffici officine.

L'estrazione del fango e della crosta è effettuata periodicamente, in genere da 2 a 4 volte l'anno.

#### **2) VASCHE SETTICHE DI TIPO IMHOFF**

Le vasche settiche di tipo Imhoff caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il liquame ed il fango, devono essere costruite a regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, in quanto sono anch'esse completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, che per permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo scomparto sottostante e l'uscita continua, come l'entrata, del liquame chiarificato.

Devono avere l'accesso dall'alto per mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione.

Per l'ubicazione servono le stesse prescrizioni delle vasche settiche proporzionali.

Nel proporzionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa 4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le vasche sono piccole si consigliano valori più elevati, occorre aggiungere una certa capacità per persona per le sostanze galleggianti.

Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per utente; in ogni caso, anche per le vasche più piccole la capacità non deve essere inferiore a 250-300 litri complessivi.

Per il compartimento fango si hanno 100-120 litri pro-capite, nel caso di almeno due estrazioni l'anno, per le vasche più piccole è consigliabile adottare 180-200 litri pro-capite, con un'estrazione l'anno.

Per scuole, uffici o officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta e con un minimo di tre ore di detenzione, anche il fango si ridurrà di conseguenza.

Il liquame grezzo entra con continuità, mentre quello chiarificato esce, l'estrazione del fango e della crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno; buona parte del fango è asportato mentre l'altra parte resta come innesto per il fango ( all'avvio dell'impianto s'immette calce), la crosta superiore del comparto fango ed il materiale galleggiante devono essere asportati periodicamente.

#### **3) STAZIONI DI SOLLEVAMENTO**

Qualora lo scorrimento della fognatura pubblica sia ad una quota superiore a quella dello scarico privato che si deve immettere nella medesima, il liquame da smaltire deve essere sollevato da idoneo impianto.

L'impianto di sollevamento sarà di potenzialità tale da assicurare lo smaltimento almeno della portata dell'effluente.

S'impiegheranno preferibilmente elettropompe sommergibili di cui una di riserva.

Il pozzo di aspirazione, da eseguirsi con materiali impermeabili e resistenti all'aggressione del liquame, deve smorzare il moto dell'affluente, essere sagomato in maniera da evitare ristagno e proporzionato nel volume in maniera da assicurare la minima permanenza del liquame compatibilmente con il numero massimo delle messe in marcia all'ora dell'elettropompa adottata.

Sulle condotte di mandata dovranno essere collocate valvole di non ritorno.

Qualora sia previsto lo smaltimento di solidi attraverso il liquame è consigliabile eseguire la grigliatura con luce pari a 12 mm a monte del sollevamento.

Le parti elettriche di comando, controllo e protezione, saranno installate preferibilmente in locale asciutto e soggetto a costante controllo.

#### 4) SIFONE DI CACCIATA

Tale manufatto relativamente al presente regolamento trova applicazione nell'immissione del liquame nelle trincee di sub-irrigazione

L'apparecchio sarà collocato in un pozzetto perfettamente stagno ed aerato con canne di ventilazione e potrà essere del tipo "Adams", "Contarino" o "Milano".

Il volume di cacciata deve essere almeno di 15 litri per utente, al fine di assicurare almeno una cacciata in c.d.a. di cm 50.

### Allegato 3

#### DICHIARAZIONE PERSONALE ( art. 4 della Legge 4/1/68, n.15)

L'anno ....., addì.....del mesi di..... avanti a me Funzionario dell'Ente Gestore della pubblica fognatura del Comune di ..... è personalmente comparso:

Il Sig.....nato

a .....il.....

residente

a.....in

via .....

il quale sotto la sua responsabilità, previa visione del disposto dell'art.26 della Legge 4 gennaio 1968, n.15, ha reso, ai sensi della normativa vigente la seguente dichiarazione:

“ Il sottoscritto ai sensi degli art.li 7, (2° comma) e 22 del Regolamento di fognatura,

CHIEDE

l'allaccio diretto in fognatura bianca/mista comunale e

DICHIARA

per se e per gli aventi causa, di adottare ogni qualsiasi provvedimento che si reputi necessario, ai sensi dell'art. 22 del citato Regolamento, al fine di evitare qualsivoglia danno alla proprietà, a seguito di qualsiasi manifestazione di rigurgito o malfunzionamento provocato dalla pubblica fognatura bianca/mista.

La mancata adozione di detti provvedimenti esimerà l'Amm.ne Com.le e/o l'Ente Gestore della pubblica fognatura da qualsiasi forma di risarcimento danni o richieste d'indennizzo.

IL DICHIARANTE

\_\_\_\_\_

Visto: Previo accertamento dell'identità personale, si autentica la firma del dichiarante .....apposta in mia presenza, il quale è stato ammonito sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci ( art.20 legge 4.1.68, n.15)

.....li\_\_\_\_\_

(Si rilascia in carta libera da valere ai soli effetti amministrativi e, comunque per gli usi per i quali la Legge non prescrive il bollo).

IL FUNZIONARIO DELEGATO

\_\_\_\_\_



## Allegato 4

Rif. Protocollo di rilascio  
autorizzazione lavori per la costruzione  
di opere interne di fognature  
n° \_\_\_\_\_  
In Data \_\_\_\_\_

Spett.le  
(AZIENDA)  
Via

Ufficio Fognature

### ***OPERE DI FOGNATURA***

### **RELAZIONE ASSEVERATA**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nella sua qualità di Tecnico Incaricato per l'intervento effettuato nel Comune di \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_ e relativo progetto di lavori interni di fognatura a cui si riferisce il protocollo sopra indicato, consapevole di quanto previsto dall'art. 481 del C.P.

#### **ASSEVERA**

La conformità dei lavori svolti alle norme giuridiche del vigente "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA".

Inoltre dichiara che l'insediamento è destinato ad attività i cui scarichi sono costituiti esclusivamente da acque reflue domestiche o ad esse assimilabili e che non sono stati realizzati spazi interrati e/o seminterrati.

\_\_\_\_\_, Li \_\_\_\_\_

**IL TECNICO INCARICATO**

\_\_\_\_\_  
timbro e firma leggibile

## DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI ALLACCIO

Il contributo per ogni singolo allaccio, **da realizzarsi dalla rete fognaria principale sino al limite della proprietà privata**, viene desunto secondo i seguenti criteri:

- 1) Contributo d'utenza;
- 2) Costo di costruzione dell'allaccio;
- 3) Spese per visite tecniche in corso d'opera;
- 4) Spese per visite di regolare esecuzione e collaudo;
- 5) Oneri di manutenzione straordinaria e ripristino delle pavimentazioni stradali.

Per i diversi costi derivanti dall'esecuzione degli allacci fino a 5 metri sono individuate tre categorie di utenza:

Cat. A - Edifici con cubatura fino a 500 mc.

Cat. B - Edifici con cubatura da 501 a 1200 mc.

Cat. C - Edifici con cubature superiori a 1200 mc.

La cubatura dell'edificio deve essere dichiarata dall'interessato sulla richiesta di allaccio o comunque essere riscontrata dal tecnico dell'Ente gestore la pubblica fognatura.

Gli allacci si considerano fino ad una lunghezza di ml. 5,00 per quelli superiori è determinato un onere aggiuntivo per ml.

Pertanto considerato quanto sopra si stabilisce:

Categoria allacci	Contributo d'Utenza	Costo di costruzione		
		In terreno	In asfalto	In arredo
cat. A	£ 300.000	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>
cat. B	£ 500.000	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>
cat. C	£ 800.000	<b>250.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.000.000</b>

Il costo di costruzione aggiuntivo per gli allacci superiori a ml. 5 è di:

- a) in terreno       £. 50.000 a ml.
- b) in asfalto       £. 150.000 a ml.
- c) in arredo       £. 200.000 a ml.

e per opere accessorie:

- a) pozzetti di consegna completi di chiusino in ghisa       £. 800.000 cadauno
- b) pozzetti per caditoie completi di griglia in ghisa       £. 250.000 cadauno

Tale contributo dovrà essere versato all'Ente Gestore al momento della richiesta di allaccio e comunque prima del rilascio del verbale di regolare esecuzione vistato dal tecnico preposto.

Il contributo potrà essere aggiornato dall'Ente Gestore la pubblica Fognatura, sentito in parere del Comune territorialmente competente.

Si stabilisce inoltre che il canone annuo previsto per l'installazione di un misuratore di portata è di **£ 600.000.**